

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituania) — Baltic Media Alliance Ltd./Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Causa C-622/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Direttiva 2010/13/UE — Servizi di media audiovisivi — Radiodiffusione televisiva — Articolo 3, paragrafi 1 e 2 — Libertà di ricezione e di ritrasmissione — Incitamento all'odio sulla base della nazionalità — Misure adottate dallo Stato membro di ricezione — Obbligo temporaneo per i fornitori di servizi di media e per ogni altra persona che fornisce un servizio di distribuzione via Internet di canali o trasmissioni televisive di trasmettere o ritrasmettere nel territorio di tale Stato membro un canale televisivo solo in pacchetti a pagamento)

(2019/C 305/05)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Baltic Media Alliance Ltd.

Convenuta: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui «servizi di media audiovisivi»), deve essere interpretato nel senso che una misura di ordine pubblico, adottata da uno Stato membro, consistente nell'obbligo, per i fornitori di servizi di media le cui trasmissioni sono destinate al territorio di tale Stato membro e per ogni altra persona che fornisce ai consumatori di detto Stato membro un servizio di distribuzione via Internet di canali o di programmi televisivi, di trasmettere o ritrasmettere nel territorio di questo medesimo Stato membro, per un periodo di dodici mesi, un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro solo in pacchetti a pagamento, senza tuttavia impedire la ritrasmissione propriamente detta nel territorio di tale primo Stato membro delle trasmissioni televisive del suddetto canale, non rientra nell'ambito di applicazione in tale disposizione.

⁽¹⁾ GU C 52 del 12.2.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag — Paesi Bassi) — Procedimento penale a carico della Tronex BV

(Causa C-624/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Rifiuti — Spedizioni — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Articolo 2, punto 1 — Direttiva 2008/98/CE — Articolo 3, punto 1 — Nozioni di «spedizioni di rifiuti» e di «rifiuto» — Partita di beni inizialmente destinati alla vendita al dettaglio, restituiti dai consumatori o divenuti eccedenti nell'assortimento del venditore]

(2019/C 305/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Den Haag

Imputata nella causa principale

Tronex BV

Dispositivo

La spedizione verso un paese terzo di una partita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come quelle controverse nel procedimento principale, inizialmente destinate alla vendita al dettaglio ma successivamente restituite dal consumatore o che, per varie ragioni, siano state rispedite dal commerciante al proprio fornitore, dev'essere considerata ricompresa nella nozione di «spedizioni di rifiuti», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, letto in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, di quest'ultimo, e con l'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, qualora tale partita contenga apparecchiature il cui buon funzionamento non sia stato preliminarmente verificato o che non siano correttamente protette contro i danni connessi al trasporto. Per contro, in assenza di indizi contrari, un bene di tal genere, che si trovi tuttora nella propria confezione originaria non aperta, divenuto eccedente nell'assortimento del venditore, non dev'essere considerato quale rifiuto.

(¹) GU C 32 del 29.01.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — procedimento promosso dalla Eurobolt BV

(Causa C-644/17) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Diritto a un ricorso effettivo — Portata del controllo giurisdizionale nazionale di un atto dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 15, paragrafo 2 — Comunicazione agli Stati membri, non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, di tutti gli elementi d'informazione utili — Definizione di «elementi d'informazione utili» — Forma sostanziale — Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 — Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia — Validità]

(2019/C 305/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Eurobolt BV

Con l'intervento di: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

- 1) L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di contestare la validità di un atto di diritto derivato dell'Unione, un singolo può far valere dinanzi a un giudice nazionale censure che possono essere sollevate nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, tra cui censure relative all'inosservanza delle condizioni di adozione di un tale atto.